SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 12 agosto 1986 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 agosto 1986, n. 467.

Norme sul calendario scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1° settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1° ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il

personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al comma 8 dell'art. 1:

La legge 4 agosto 1977, n. 517 (entrata in vigore il 2 settembre 1977) reca norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1320):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 22 aprile 1985.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 28 maggio 1985, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 25 luglio 1985; 19 settembre 1985; 21 novembre 1985; 26 febbraio 1986; 5, 12 e 19 marzo 1986.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede referente, il 19 marzo 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 19 marzo 1986.

Relazione scritta annunciata il 2 aprile 1986 (atto n. 1320-*A* - relatore sen. MEZZAPESA).

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3705):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 20 maggio 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 5 giugno 1986 e approvato, con modificazioni, l'11 giugno 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1320-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 1° agosto 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 9 agosto 1986.

86G0833

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **468.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 279

86G0788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **469**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 10, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto sportivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 276

86G0787

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **470**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica clinica;
analisi biologiche e di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 280

86G0789

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. 471.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

otoneuroradiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1986
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 281

86G0790

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1986), **coordinato con la legge di conversione 1° agosto 1986, n. 430** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 4 agosto 1986), **recante: «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria».

Art. 1.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione *ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata* o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza.

2. Nell'esercizio della vigilanza sulle società di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità.

Art. 2.

Società controllate, a direzione unica e finanziate

1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:*

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che la controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonché l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società.

2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società di cui al comma 1 è compiuto dal tribunale competente, anche su iniziativa del commissario.

3. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, da disporre con separato decreto per ciascuna società, sono preposti gli stessi organi nominati con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorché non ne sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario delle società poste in liquidazione coatta amministrativa può esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto relativamente agli atti indicati al primo comma, numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società posta in liquidazione coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.

5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il commissario puo richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Può altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in liquidazione coatta amministrativa e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro centoventi giorni dalla data della richiesta. In considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aumentata di quindici unità. Conseguentemente la CONSOB provvederà a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

6. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate al comma 1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409, il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto tali irregolarità.

7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità, cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, *vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la società fiduciaria o la società fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale* con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.

8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili *anche* agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed il commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di società nelle condizioni di cui al comma 1, possono richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

10. Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie *e alle società fiduciarie e di revisione,* le quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici giorni, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali intestati al proprio nome.

11. Nei casi di società collegate a norma del comma 1, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società posta in liquidazione coatta amministrativa dei danni da questi cagionati alla società stessa.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Conversione delle procedure di fallimento in procedure di liquidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di fallimento, alle quali siano già assoggettate le società di cui all'articolo 1, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di insolvenza adottata dall'autorità giudiziaria.

2. Il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società con proprio decreto, con il quale adotta anche gli altri provvedimenti di cui all'articolo 1.

(Gli articoli 4, 5 e 6 sono soppressi).

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

Note all'art. 1:

— La legge 1° agosto 1986, n. 430, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante: «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la «disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa» e pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81.

Note all'art. 2, commi 1, 3, 4 5 e 7:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81.

— Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante: «Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1974, n. 94.

— La legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1974, n. 149.

— L'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, dispone:

«Art. 2. — La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più, di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni».

— L'art. 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, dispone:

«Art. 1. — L'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

Art. 1. — È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere all'audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,

nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobilitari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata attività, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

— Il testo dell'art. 206, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è il seguente:

«Art. 206. *Poteri del commissario.* — L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza».

— La legge 11 agosto 1973, n. 533, recante: «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1973, n. 237.

86A6252

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° agosto 1986.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento della pretura di Bergamo nel giorno 30 giugno 1986.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Brescia, in data 15 luglio 1986, con la quale si comunica che la pretura di Bergamo, nel giorno 30 giugno 1986, non è stata in in grado di funzionare a causa dell'astensione dal lavoro di gran parte del personale di cancelleria;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bergamo nel giorno 30 giugno 1986, i termini di decadenza pe il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti in detto giorno o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° agosto 1986

Il Ministro: MARTINAZZOLI

86A6175

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 agosto 1986.

Modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 aprile 1986, n. 115;

Visto in particolare il secondo comma dell'articolo unico della citata legge n. 115, che demanda al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica prevista dalla legge 17 aprile 1986, n. 115, è costituita, per il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione, i componenti il comitato esecutivo o di gestione avente propri poteri di amministrazione, con esclusione del direttore generale, nonché per i membri del collegio sindacale, da un compenso fisso su base annua, in relazione alla carica ricoperta, e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti.

Per i membri di organi collegiali diversi da quelli indicati nel precedente comma, esercenti poteri decisionali conferiti con atto di delega, l'indennità di carica è costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

Art. 2.

L'ammontare delle indennità di carica è rapportato alla struttura dimensionale degli enti secondo raggruppamenti che tengono conto della potenzialità degli enti stessi determinata sulla base dell'operatività in lire e valuta dell'azienda bancaria e delle eventuali sezioni annesse, computando per la prima i mezzi fiduciari e gli impieghi, per le seconde i soli finanziamenti effettuati.

Art. 3.

La misura dell'indennità di carica spettante ai presidenti e vice presidenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è determinata con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

La misura dell'indennità di carica spettante agli altri componenti gli organi collegiali ed ai sindaci, è fissata con provvedimento del Ministro del tesoro.

Art. 4.

L'indennità di carica dei presidenti e vice presidenti delle casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, la cui nomina compete alle regioni a statuto speciale, è determinata, fintanto che le autorità competenti non via abbiano provveduto, nella misura stabilita con decreto del Ministro del tesoro con riferimento al raggruppamento dimensionale di appartenenza.

Art. 5.

Le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di prima categoria devono adeguare, non appena possibile, le norme statutarie alla disciplina prevista nel presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

86A6221

DECRETO 8 agosto 1986.

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici ed in particolare l'art. 11, il quale stabilisce che le indennità di carica per i presidenti ed i vice presidenti di istituti ed enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Vista la legge 17 aprile 1986, n. 115;

Visto il proprio decreto del 6 agosto 1986 con il quale viene previsto che le indennità di carica per gli amministratori e sindaci delle casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria sono fissate con provvedimento del Ministro del tesoro;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

A far tempo dalla data del presente decreto, l'indennità di carica spettante ai presidenti, vice presidenti, amministratori e sindaci delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria è fissato, per ciascun raggruppamento dimensionale di cui al prospetto allegato, nella misura lorda di seguito riportata:

1° gruppo:

Presidente: compenso annuo L. 105.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Vice presidente: compenso annuo L. 37.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del consiglio di amministrazione: compenso annuo L. 16.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 32.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Sindaci: compenso annuo L. 20.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

2° gruppo:

Presidente: compenso annuo L. 80.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Vice presidente: compenso annuo L. 28.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del consiglio di amministrazione: compenso annuo L. 12.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 24.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Sindaci: compenso annuo L. 15.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

3° gruppo:

Presidente: compenso annuo L. 60.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Vice presidente: compenso annuo L. 21.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del consiglio di amministrazione: compenso annuo L. 9.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Membri del comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 18.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

Sindaci: compenso annuo L. 12.000.000; medaglia di presenza L. 200.000.

4º gruppo:

Presidente: compenso annuo L. 35.000.000; medaglia di presenza L. 150.000.

Vice presidente: compenso annuo L. 12.000.000; medaglia di presenza L. 150.000.

Membri del consiglio di amministrazione: compenso annuo L. 5.250.000; medaglia di presenza L. 150.000.

Membri del comitato con poteri di amministrazione propri: compenso annuo L. 10.500.000; medaglia di presenza L. 150.000.

Sindaci: compenso annuo L. 8.000.000; medaglia di presenza L. 150.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA

GRUPPI DIMENSIONALI

1º Gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Cariplo).

2º Gruppo dimensionale:

Cassa di risparmio di Torino.
Cassa centrale V.E. per le provincie siciliane.
Cassa di risparmio di Roma.
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.
Cassa di risparmio di Firenze.
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.
Cassa di risparmio di Genova e Imperia.
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
Cassa di risparmio in Bologna.

3º Gruppo dimensionale:

Cassa di risparmi e depositi di Prato.
Cassa di risparmio di Puglia.
Cassa di risparmio di Parma.
Cassa di risparmio di Venezia.
Cassa di risparmio di Piacenza.
Cassa di risparmio della provincia di Bolzano.
Cassa di risparmio della marca trivigiana.
Monte di credito su pegno di Bologna e Ravenna - Banca del monte di Bologna e Ravenna.
Cassa di risparmio di Perugia.
Cassa di risparmio di Trieste.
Cassa di risparmio della provincia di Macerata.
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.
Cassa di risparmio di Lucca.
Cassa di risparmio di Modena.
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.
Cassa di risparmio di Pesaro.
Cassa di risparmio di Cuneo.
Cassa di risparmio di San Miniato.
Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano.
Cassa di risparmio di Reggio Emilia.
Cassa di risparmio della provincia di Teramo.
Cassa di risparmio della Spezia.
Cassa di risparmio Molisana-Monte Orsini.
Cassa di risparmio di Asti.
Cassa di risparmio di Pisa.
Cassa di risparmio di Alessandria.
Cassa di risparmio della provincia di Chieti.
Cassa di risparmio di Biella.
Cassa di risparmio di Rimini.
Cassa di risparmio di Ferrara.
Cassa di risparmio di Gorizia.
Cassa di risparmio di Fermo.
Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.
Cassa di risparmio di Jesi.
Cassa di risparmio di Pescara e Loreto Aprutino.
Cassa di risparmio di Ravenna.
Cassa dei risparmi di Forlì.
Cassa di risparmio di Ancona.
Monte di credito su pegno di Parma - Banca del monte di Parma.
Cassa di risparmio di Cesena.
Cassa di risparmio di Savona.

4º Gruppo dimensionale:

Monte di credito su pegno di Pavia e Bergamo.
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.
Cassa di risparmio di Rieti.
Cassa di risparmio di Fano.
Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.
Cassa di risparmio di Livorno.
Cassa di risparmio di Volterra.
Cassa di risparmio di Carpi.
Cassa di risparmio di Vercelli.
Cassa di risparmio di Carrara.
Cassa di risparmio di Imola.
Cassa di risparmio di Foligno.
Cassa di risparmio di Città di Castello.
Cassa di risparmio di Terni.
Cassa di risparmio di Cento.
Cassa di risparmio salernitana.
Cassa di risparmio di Vignola.
Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.
Cassa di risparmio di Fossano.
Cassa di risparmio di Tortona.
Cassa di risparmio di Spoleto.
Cassa di risparmio di Lugo.
Cassa di risparmio di Vigevano.
Cassa di risparmio di Saluzzo.
Cassa di risparmio di Orvieto.
Cassa di risparmio di Bra.
Cassa di risparmio di Savigliano.
Cassa di risparmio di Civitavecchia.
Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola.
Cassa di risparmio di Loreto.
Cassa di risparmio di Lucca.
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.
Cassa di risparmio di Narni.
Monte di credito su pegno - Banca del monte di Lugo.
Monte di credito su pegno di Rovigo.

86A6222

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 marzo 1986.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Amilcare Ponchielli nel centenario della morte.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 817, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1986, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Amilcare Ponchielli nel centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1676 del 4 marzo 1986;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo commemorativo di Amilcare Ponchielli nel centenario della morte nel valore da L. 2.000.

Il francobollo è stampato in calcografia ed offset su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 e 1/4; colori: policromia realizzata con un colore calcografico e quattro colori offset; tiratura: cinque milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il ritratto del musicista sovrimpresso ad una scena d'epoca dell'opera «La Gioconda»;

Completano il francobollo le leggende «AMILCARE PONCHIELLI 1834-1886», «ITALIA» ed il valore «2.000».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1986

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. Il Ministro del tesoro
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1986
Registro n. 30 Poste, foglio n. 179

86A6097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Monte Gentile, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 1067 del 21 dicembre 1985 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. Monte Gentile, con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. Monte Gentile, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Cinotti in data 4 febbraio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Anna Chiozza, residente a Roma in via C. Poma n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A6259

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Due Lecci - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 318 del 9 novembre 1985 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Due Lecci - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Due Lecci - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Cesare Marini in data 26 aprile 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Marchetti Giuliano, residente a Roma in viale Regina Margherita n. 140 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A6260

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara - Soc. coop. a r.l.», in Altamura, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza 24 marzo 1986 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società «Cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Altamura (Bari).

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa di produzione e lavoro Santa Fara - Soc. coop. a r.l.» con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito notaio Francesco Patella in data 11 dicembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Venturo Domenico nato ad Altamura il 30 settembre 1940 ed ivi residente in via Genova, 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A6252

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestione attività alberghiero-ricettive a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Gestione attività alberghiero-ricettive a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gestione attività alberghiero-ricettive a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito notaio E. Grimaldi in data 9 maggio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Giovanni Coletti Moglia, nato il 21 dicembre 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A6261

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sadar-Incop, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 giugno 1984, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sadar-Incop ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 21 aprile 1986, volta ad ottenere la proroga per due anni della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga per un anno;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sadar-Incop, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 19 giugno 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6088

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Salvarani, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Salvarani, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 8 gennaio 1986, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 21 giugno 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 17 giugno 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 3 luglio 1986;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Salvarani, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 21 giugno 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6089

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 dicembre 1985, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 26 febbraio 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 3 giugno 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di nove mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, è disposta la proroga per nove mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6090

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Pianelli e Traversa e delle società collegate, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1982, 1° agosto 1983, 31 agosto 1983, 16 settembre 1983, 31 ottobre 1983, 9 dicembre 1983 e 2 gennaio 1984, con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.a.s. Pianelli e Traversa, la S.r.l. Olmat, le S.p.a. Ruffini, Pianelli e Traversa Finanziaria, Gutter e Metallotecnica Sarda, la S.p.a Tecfond, la S.a.s. ICMA, la S.r.l. Gutter International, la S.p.a. S.T.P., la S.p.a. Pianelli e Traversa Forging e la S.r.l. Cramet, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 luglio 1985, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette;

Vista l'istanza del commissario, in data 20 maggio 1986, volta ad ottenere una ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge n. 95/1979 sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Pianelli e Traversa, citate nelle premesse, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a partire dalle rispettive date di scadenza.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6092

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 dicembre 1981 e 26 febbraio 1982, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Sima e la S.r.l. R.C.D., ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 dicembre 1985, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette con scadenza 30 giugno 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 18 giugno 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;
Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;
Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Sima e della S.r.l. R.C.D., è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 30 giugno 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6091

DECRETO 5 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 giugno 1985, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° luglio 1985;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 9 giugno 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;
Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;
Visto il parere favorevole espresso dal CIPI, in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6094

DECRETO 15 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 18 luglio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 17 luglio 1985, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista l'istanza del commissario, in data 28 aprile 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 29 maggio 1986;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 18 luglio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6087

DECRETO 31 luglio 1986.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 agosto 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria le S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 luglio 1985, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta con scadenza 31 agosto 1986;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 1986 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 5 giugno 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI, in data 3 luglio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industria manifatture tessili A. Paoletti, è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 31 agosto 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A6093

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 31 luglio 1986.

Programma di ristrutturazione delle colonne mobili dei Vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, che fissa, fra l'altro, le procedure di approvazione dei piani annuali redatti in attuazione del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle colonne mobili regionali, formulato dall'Ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitigli dall'art. 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto il comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, che aggiunge il comma 3-*bis* al comma 3 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 197, con il quale si attribuisce l'approvazione dei piani annuali relativi alla ristrutturazione delle colonne mobili regionali al Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'interno ponendo la relativa spesa a carico del «Fondo per la protezione civile» ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il piano annuale 1985 del programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali, traslato al 1986 sotto il profilo attuativo;

Visto il parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 336, richiamato all'art. 2, comma 3, della legge 13 maggio 1985, n. 197, espresso nella riunione del 21 maggio 1986;

Ravvisata l'opportunità di finanziare solo parzialmente il programma di cui trattasi atteso che le attuali disponibilità del «Fondo per la protezione civile» non consentono di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del programma stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente piano annuale relativo al programma di potenziamento e ammodernamento delle colonne mobili regionali:

N.	Tipo	Quantità	Importi
1	Autoveicoli attrezzati a polisoccorso logistico	54	9.743.500.000
2	Campagnola	105	3.622.500.000
3	Revisione macchine operatrici	48	1.200.000.000
4	Sala mensa e riunione di tipo pieghevole	1	276.700.000
5	Impianto potabilizzazione rimorchiabile	1	157.300.000
		Totale . . .	15.000.000.000

Art. 2.

Gli importi indicati nel piano costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuna voce, mentre le quantità avranno definitiva determinazione in relazione ai costi accertati; eventuali economie su talune voci del piano possono essere utilizzate per fronteggiare eventuali aumenti di altre voci.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

86A6178

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 luglio 1986.

Differimento dei termini di cui agli articoli 2 e 4 della ordinanza n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985 in favore del comune di Zafferana Etnea. (Ordinanza n. 782/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Viste le proprie ordinanze n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985, n. 617/FPC/ZA dell'8 ottobre 1985 e n. 654/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1985, n. 241 del 12 ottobre 1985 e n. 1 del 2 gennaio 1986;

Vista la nota n. 10252 del 7 luglio 1986 con la quale il comune di Zafferana Etnea ha formulato, tra l'altro, richieste concernenti il differimento dei termini di cui agli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985 sopra citata, concernenti, rispettivamente, la presentazione dei progetti di riattazione nel settore agricolo ed il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale con il convenzionamento di un ingegnere, un architetto ed un geometra, già prorogati con le predette ordinanze n. 617/FPC/ZA dell'8 ottobre 1985 e n. 654/FPC/ZA del 20 dicembre 1985;

Vista la nota n. 48198 del 24 luglio 1986 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza ha espresso parere favorevole al differimento dei termini sopra menzionati;

Ravvisata quindi l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 2 ed all'art. 4 della ordinanza n. 481/FPC/ZA del 1° febbraio 1985 concernenti, rispettivamente la presentazione dei progetti di riattazione nel settore agricolo ed il potenziamento dell'ufficio tecnico comunale con il convenzionamento di tre unità (un ingegnere, un architetto ed un geometra) sono differiti al 31 dicembre 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6098

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricostituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1986-89

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1986, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 207, è stato ricostituito il comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, previsto dal titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, per il quadriennio 1986-89.

86A6195

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1987 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 10 luglio 1986, n. 561745, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1987 con le seguenti risultanze:

entrate previste	L. 14.750.000.000
uscite previste	» 14.750.000.000

86A6014

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con il quale la società «Helita - Società italo-svizzera di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1983 nella parte relativa alla forma giuridica, è ulteriormente modificato, con decreto ministeriale 3 luglio 1986, nella parte relativa alla denominazione, variata in «Helita S.r.l.».

Con decreto ministeriale 7 luglio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con il decreto 8 aprile 1972, modificato in data 3 gennaio 1976, alla società «SO.F.INT. - Società fiduciaria internazionale S.p.a.», con sede in Roma, è revocata.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1986 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia la società «Fiduciaria Battisti - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Parma, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

86A6145

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare due donazioni

Con decreto 9 aprile 1986 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000.000 disposta in suo favore della sig.ra Maddalena Garavini allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare a giovani laureati in medicina e chirurgia con tesi di laurea in discipline anestesiologiche.

Con decreto 14 aprile 1986 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è autorizzata ad accettare la donazione di L. 110.000.000 disposta in suo favore dalle Case ed. Edagricole e Calderini allo scopo di istituire un premio di studio da assegnare ad un giovane laureato la cui opera abbia portato valido contributo, sul piano scientifico ed applicativo al progresso dell'agricoltura italiana. Il premio annuale sarà intitolato al prof. «Luigi Perdisa».

86A6146

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 3392 del 27 maggio 1986, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Vortice Elettro-sociali S.p.a. la donazione di un apparecchio Roico contaparticelle mod. P.C. 200 del valore di L. 5.000.000 per essere destinato alle esigenze scientifiche del centro di ricerche di bioclimatologia medica della predetta Università.

86A6104

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 589 del 6 giugno 1986, l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Teramo la donazione della somma di L. 2.000.000, per un ciclo di sei conferenze relative ad alcuni fra i temi storiografici più dibattuti dall'Italia contemporanea, in favore dell'istituto di studi storici, politici e sociali della facoltà di scienze politiche.

86A6105

Autorizzazione al circolo didattico di Alberobello ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 22 gennaio 1986 il circolo didattico di Alberobello è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Cosma La Sorte in memoria del defunto fratello prof. Michelangelo La Sorte, consistente in: un pianoforte «Farfisa» mod. TP/105 del valore di L. 3.100.000; una panchetta per pianoforte del valore di L. 100.000; un giradischi stereo compact «Musicale Sound» modello MA/20 del valore di L. 370.000; due radioregistratori «Grundig» mod. RR/250 del valore di L. 256.000; un giradischi «Musical Sound» mod. ST/600 del valore di L. 120.000; un carrello per giradischi del valore di L. 100.000; un ritratto del prof. Michelangelo La Sorte del valore di L. 250.000.

86A6196

MINISTERO DEL TESORO

N. 149

Corso dei cambi del 5 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1444,600	1444,600	1444,60	1444,600	1444,60	1444,10	1443,600	1444,600	1444,600	1444,60
Marco germanico	687,760	687,760	688 —	687,760	687,76	687,75	687,750	687,760	687,760	687,75
Franco francese	211,920	211,920	211,90	211,920	211,92	211,86	211,800	211,920	211,920	211,92
Fiorino olandese	610,500	610,500	610,20	610,500	610,50	610,50	610,500	610,500	610,500	610,50
Franco belga	33,236	33,236	33,21	33,236	33,236	33,23	33,227	33,236	33,236	33,24
Lira sterlina	2146,900	2146,900	2148 —	2146,900	2146,90	2147,32	2147,750	2146,900	2146,900	2146,90
Lira irlandese	1913 —	1913 —	1915 —	1913 —	1913 —	1913,50	1914 —	1913 —	1913 —	—
Corona danese	183,190	183,190	183 —	183,190	183,19	183,21	183,230	183,190	183,190	183,20
Dracma	10,609	10,609	10,60	10,609	—	—	10,610	10,609	10,609	—
E.C.U.	1454,450	1454,450	1453 —	1454,450	1454,45	1454,47	1454,500	1454,450	1454,450	1454,45
Dollaro canadese	1046,250	1046,250	1047 —	1046,250	1046,25	1046,25	1046,250	1046,250	1046,250	1046,25
Yen giapponese	9,316	9,316	9,31	9,316	9,316	9,31	9,314	9,316	9,316	9,31
Franco svizzero	852,600	852,600	853 —	852,600	852,60	852,90	853,200	852,600	852,600	852,60
Scellino austriaco	97,836	97,836	97,70	97,836	97,836	97,76	97,900	97,836	97,836	97,83
Corona norvegese	194,870	194,870	194,50	194,870	194,87	194,83	194,300	194,870	194,870	194,87
Corona svedese	206,550	206,550	206,40	206,550	206,55	206,52	206,500	206,550	206,550	206,55
FIM	289,340	289,340	288,75	289,340	289,34	289,37	289,400	289,340	289,340	—
Escudo portoghese	9,800	9,800	9,82	9,800	9,80	9,79	9,795	9,800	9,800	9,80
Peseta spagnola	10,653	10,653	10,635	10,653	10,653	10,65	10,654	10,653	10,653	10,65
Dollaro australiano	887,500	887,500	886 —	887,500	887,50	887,50	887,500	887,500	887,500	887,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1986

Dollaro USA	1444,100	Lira irlandese	1913,500	Scellino austriaco	97,868
Marco germanico	687,755	Corona danese	183,210	Corona norvegese	194,835
Franco francese	211,860	Dracma	10,609	Corona svedese	206,525
Fiorino olandese	610,500	E.C.U.	1454,470	FIM	289,370
Franco belga	33,231	Dollaro canadese	1046,250	Escudo portoghese	9,797
Lira sterlina	2147,325	Yen giapponese	9,315	Peseta spagnola	10,653
		Franco svizzero	852,900	Dollaro australiano	887,500

Media dei titoli del 5 agosto 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	88,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,275
» » » » 1-11-1982/86	100,975
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,075
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	102,150
» » » » 1-11-1983/87	102,125
» » » » 1-12-1983/87	102,075
» » » » 1- 1-1984/88	101,250
» » » » 1- 2-1984/88	102,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	101,250
» » » » 1- 5-1984/88	101,150
» » » » 1- 6-1984/88	101,850
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,825
» » » » 1- 9-1983/88	102,025
» » » » 1-10-1983/88	102,375
» » » » 1- 7-1990	99,325
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-10-1990	98,925
» » » » 1-11-1990	99,350

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,725
» » » » 1-12-1983/90	104,175
» » » » 18-12-1990	99,675
» » » » 1- 1-1984/91	103,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,350
» » » » 1- 7-1984/91	101,300
» » » » 1- 8-1984/91	101,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,900
» » » » 1-11-1984/91	100,875
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,675
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	98,800
» » » » 1- 4-1995	98,900
» » » » 1- 5-1995	99,275
» » » » 1- 6-1995	99,575
» » » » 1- 7-1995	99,950
» » » » 1- 8-1995	99,425
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,525
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,650
» » » 12 % 1- 2-1988	102,425
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,325
» » » 12,50% 1-10-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,150
» » » 12,50% 1-1-1989	103,750
» » » 12,50% 1-1-1990	104,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,025
» » » » 1983/90 11,50%	108,375
» » » » 1984/91 11,25%	108,625
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M05086

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 6 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1433 —	1433 —	—	1433 —	1433 —	1432,96	1432,920	1433 —	1433 —	—
Marco germanico	687,950	687,950	—	687,950	687,95	687,95	687,950	687,950	687,950	—
Franco francese	212,010	212,010	—	212,010	212,01	212,01	212,010	212,010	212,010	—
Fiorino olandese	610,730	610,730	—	610,730	610,73	610,74	610,750	610,730	610,730	—
Franco belga	33,255	33,255	—	33,255	33,255	33,25	33,257	33,255	33,255	—
Lira sterlina	2122,900	2122,900	—	2122,900	2122,90	2123,95	2125 —	2122,900	2122,900	—
Lira irlandese	1916,900	1916,900	—	1916,900	1916,90	1916,45	1916 —	1916,900	1916,900	—
Corona danese	183,790	183,790	—	183,790	183,90	183,80	183,820	183,790	183,790	—
Dracma	10,611	10,611	—	10,611	—	—	10,610	10,611	10,611	—
E.C.U.	1451,600	1451,600	—	1451,600	1451,60	1451,60	1451,600	1451,600	1451,600	—
Dollaro canadese	1035 —	1035 —	—	1035 —	1035 —	1035,20	1035,400	1035 —	1035 —	—
Yen giapponese	9,268	9,268	—	9,268	9,268	9,260	9,268	9,268	9,268	—
Franco svizzero	854 —	854 —	—	854 —	854 —	854,10	854,200	854 —	854 —	—
Scellino austriaco	97,807	97,807	—	97,807	97,807	97,80	97,804	97,807	97,807	—
Corona norvegese	194,120	194,120	—	194,120	194,12	194,20	194,290	194,120	194,120	—
Corona svedese	205,870	205,870	—	205,870	205,87	205,88	205,890	205,870	205,870	—
FIM	287,650	287,650	—	287,650	287,65	287,82	288 —	287,650	287,650	—
Escudo portoghese	9,750	9,750	—	9,750	9,750	9,77	9,790	9,750	9,750	—
Peseta spagnola	10,598	10,598	—	10,598	10,598	10,59	10,600	10,598	10,598	—
Dollaro australiano	887,500	887,500	—	887,500	887,50	887,25	887 —	887,500	887,500	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1986

Dollaro USA	1432,960
Marco germanico	687,950
Franco francese	212,010
Fiorino olandese	610,740
Franco belga	33,256
Lira sterlina	2123,950
Lira irlandese	1916,450
Corona danese	183,805
Dracma	10,610
E.C.U.	1451,600
Dollaro canadese	1035,200
Yen giapponese	9,268
Franco svizzero	854,100
Scellino austriaco	97,805
Corona norvegese	194,205
Corona svedese	205,880
FIM	287,825
Escudo portoghese	9,770
Peseta spagnola	10,599
Dollaro australiano	887,250

Media dei titoli del 6 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,650
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,90
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1-11-1982/86	100,850
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	102,150
» » » » 1-11-1983/87	102,200
» » » » 1-12-1983/87	102,100
» » » » 1- 1-1984/88	101,400
» » » » 1- 2-1984/88	101,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,825
» » » » 1- 4-1984/88	101,150
» » » » 1- 5-1984/88	101,050
» » » » 1- 6-1984/88	101,800
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,475
» » » » 1- 9-1983/88	102,025
» » » » 1-10-1983/88	102,850
» » » » 1- 7-1990	99,250
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-10-1990	98,925
» » » » 1-11-1990	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,725
» » » » 1-12-1983/90	104,425
» » » » 18-12-1990	99,725
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,350
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,675
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,375
» » » » 1- 7-1984/91	101,325
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,850
» » » » 1-11-1984/91	101,025
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,500
» » » » 1- 2-1992	99,775
» » » » 1- 2-1995	100,300
» » » » 1- 3-1995	98,900
» » » » 1- 4-1995	98,900
» » » » 1- 5-1995	99,275
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	99,900
» » » » 1- 8-1995	99,775
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,850
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,525
» » » 12 % 1- 2-1988	102,425
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,325
» » » 12,50% 1-10-1988	103 —
» » » 12,50% 1-11-1988	103,300
» » » 12,50% 1-1-1989	103,650
» » » 12,50% 1-1-1990	104,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,725
» » » » 1984/91 11,25%	108,975
» » » » 1984/92 10,50%	108,950
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M06086

MINISTERO DEL TESORO

N. 151

Corso dei cambi del 7 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1422,800	1422,800	—	1422,800	1422,80	1422,90	1423 —	1422,800	1422,800	1422,80
Marco germanico	688,150	688,150	—	688,150	688,15	688,12	688,100	688,150	688,150	688,15
Franco francese	211,900	211,900	—	211,900	211,90	211,90	211,910	211,900	211,900	211,90
Fiorino olandese	610,840	610,840	—	610,840	610,84	610,82	610,800	610,840	610,840	610,84
Franco belga	33,250	33,250	—	33,250	33,25	33,25	33,257	33,250	33,250	33,25
Lira sterlina	2098,200	2098,200	—	2098,200	2098,20	2098,10	2098 —	2098,200	2098,200	2098,20
Lira irlandese	1915,900	1915,900	—	1915,900	1915,90	1914,95	1914 —	1915,900	1915,900	—
Corona danese	183,860	183,860	—	183,860	183,86	183,87	183,880	183,860	183,860	183,86
Dracma	10,595	10,595	—	10,595	—	—	10,600	10,595	10,595	—
E.C.U.	1449,850	1449,850	—	1449,850	1449,85	1450,22	1450,600	1449,850	1449,850	1449,85
Dollaro canadese	1029,900	1029,900	—	1029,900	1029,90	1030,10	1030,300	1029,900	1029,900	1029,90
Yen giapponese	9,260	9,260	—	9,260	9,26	9,25	9,259	9,260	9,260	9,26
Franco svizzero	853,450	853,450	—	853,450	853,45	853,62	853,800	853,450	853,450	853,45
Scellino austriaco	97,876	97,876	—	97,876	97,876	97,89	97,908	97,876	97,876	97,87
Corona norvegese	193,230	193,230	—	193,230	193,23	193,20	193,170	193,230	193,230	193,23
Corona svedese	205,090	205,090	—	205,090	205,09	206,06	205,040	205,090	205,090	205,09
FIM	287,600	287,600	—	287,600	287,60	287,42	287,250	287,600	287,600	—
Escudo portoghese	9,723	9,723		9,723	9,723	9,73	9,755	9,723	9,723	9,72
Peseta spagnola	10,576	10,576	—	10,576	10,576	10,57	10,580	10,576	10,576	10,57
Dollaro australiano	869,250	869,250	—	869,250	869,25	869,62	870 —	869,250	869,250	869,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1422,900
Marco germanico	688,125
Franco francese	211,905
Fiorino olandese	610,820
Franco belga	33,253
Lira sterlina	2098,100
Lira irlandese	1914,950
Corona danese	183,870
Dracma	10,597
E.C.U.	1450,220
Dollaro canadese	1030,100
Yen giapponese	9,259
Franco svizzero	853,625
Scellino austriaco	97,892
Corona norvegese	193,200
Corona svedese	205,065
FIM	287,425
Escudo portoghese	9,739
Peseta spagnola	10,578
Dollaro australiano	869,625

Media dei titoli del 7 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,650
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,725
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1-11-1982/86	100,850
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,050
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,850
» » » » 1- 6-1983/87	102,250
» » » » 1-11-1983/87	102 —
» » » » 1-12-1983/87	101,950
» » » » 1- 1-1984/88	101,500
» » » » 1- 2-1984/88	102,100
» » » » 1- 3-1984/88	101,350
» » » » 1- 4-1984/88	101 —
» » » » 1- 5-1984/88	101,100
» » » » 1- 6-1984/88	101,650
» » » » 1- 7-1983/88	102,425
» » » » 1- 8-1983/88	102,200
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	102,400
» » » » 1- 7-1990	99,225
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,825
» » » » 1-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	103,625
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 18-12-1990	98,800
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,400
» » » » 1- 8-1984/91	101,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,875
» » » » 1-12-1984/91	100,450
» » » » 1- 1-1992	100,475
» » » » 1- 2-1992	99,725
» » » » 1- 2-1995	100,375
» » » » 1- 3-1995	98 —
» » » » 1- 4-1995	99 —
» » » » 1- 5-1995	99,300
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	99,925
» » » » 1- 8-1995	99,725
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,500
» » » 12 % 1- 2-1988	102,300
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,250
» » » 12,50% 1-10-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,400
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,725
» » » » 1983/90 11,50%	108,350
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,050
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M07086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Centro sperimentale metallurgico*, con sede e stabilimento in Roma:
periodo: dal 4 dicembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

2) *Centro sperimentale metallurgico*, con sede e stabilimento in Roma:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. S.I.E.T.*, con sede in Torino e filiale in Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 31 ottobre 1985;
causale: riorganizzazione.

4) *S.p.a. Peyrani sud* di Taranto:
periodo: dal 1° agosto 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: riorganizzazione.

5) *S.p.a. Peyrani sud* di Taranto:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: riorganizzazione.

6) *S.p.a. Solmine* di Milano unità di Niccioleta e Scarlino (Grosseto):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
causale: crisi aziendale.

7) *S.d.f. Trasco* di Milano:
periodo: dal 7 giugno 1984 al 31 dicembre 1984;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

8) *S.d.f. Trasco* di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

9) *S.d.f. Trasco* di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 15 aprile 1986;
causale: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Colorificio Romer*, dal 6 febbraio 1986 *Degussa prodotti ceramici S.p.a.*, sede in Firenze:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Fabbrica pisana*, sede legale in Pisa, stabilimenti di Savigliano (Cuneo) e Torino:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 19 giugno 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.a. Simmenthal*, sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), sede amministrativa e stabilimento in Monza (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 dal 1° luglio 1983.

4) *S.p.a. Società motori elettrici Rotos* di Caronno Pertusella (Varese):
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Gea gomma* di Castello D'Agogna (Pavia):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

6) *S.r.l. Fontana ovest* di Trezzano sul Naviglio (Milano):
periodo: dal 1° febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

7) *S.d.f. Cosimo Gigante, officina meccanica di Gigante Claudio* di Novate Milanese (Milano):
periodo: dal 5 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

8) *S.r.l. Formificio forlivese* di Forlì:
periodo: dal 17 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
delibera CIPI: 20 marzo 1986;
causale: crisi aziendale.

9) *S.p.a. Stafer*, con sede e stabilimento in Faenza (Ravenna):
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

10) *Società cooperativa a r.l. C.I.T.O. - Consorzio interprovinciale trasformazione ortofrutticoli*, con sede in Bologna:
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

11) *S.p.a. Laterizi Brunori*, con sede in Mordaro (Bologna), frazione Budano:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale.

12) *S.n.c. F.lli Barbaro* di Castiglione Cosentino (Cosenza):
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: ristrutturazione.

13) *S.p.a. Montefibre*, sede ed uffici di Milano:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 8 maggio 1986;
causale: crisi aziendale.

14) *S.p.a. Chimica Larderello*, stabilimento di Saline di Volterra (Pisa) e Larderello (Pisa) (gruppo Anic e consociate):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 23 dicembre 1981;
causale: crisi aziendale.

15) *S.p.a. Anic agricoltura* di Palermo, uffici di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ravenna, ora *Anichem agricoltura*:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 12 giugno 1984;
causale: riorganizzazione.

16) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, con sede in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 19 novembre 1981;
causale: riorganizzazione.

17) *S.p.a. Viro Innocenti*, con sede e stabilimento in Zola Predosa (Bologna):
periodo: dal 10 febbraio 1986 al 30 giugno 1986;
delibera CIPI: 19 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione.

86A6023

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 in favore di quattordici operai dipendenti dalla S.n.c. Industria imballaggi F.lli Mandelli, unità di Monza (Milano), occupati presso lo stabilimento Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 28 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel settore per la fabbricazione di prodotti di amianto-cemento (Fibrocemento), codice Istat 243.1, per tutte le unità dislocate nel territorio nazionale, è prolungata all'8 giugno 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo), è prolungata al 3 maggio 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), è prolungata al 30 marzo 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore di diciassette operai dipendenti dalla S.p.a. Dolciaria Abaribi, occupati presso lo stabilimento di Muratello di Nave (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 20 gennaio 1986 al 18 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore di trentuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seriso mensa aziendale presso Acciaierie e ferriere lombarde Falk S.p.a. occupati presso lo stabilimento di Sesto S. Giovanni, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 1° marzo 1987.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore di tre impiegate dipendenti dalla S.r.l. Pag-Bel occupate presso lo stabilimento di Rubiera (Reggio Emilia), per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 febbraio 1986 al 6 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore di otto impiegati dipendenti dalla S.p.a. Laterlite occupati presso lo stabilimento di Solignano, frazione di Rubbiano (Parma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 1° marzo 1987.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986 in favore dei dipendenti lavoratori della Paoletti calzature con sede in Pistoia è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863:

per il periodo dal 1° maggio 1984 al 31 ottobre 1984 in favore di quarantuno operai dei quali venti effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 36 ore settimanali e ventuno da 40 a 24 ore settimanali;

per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 febbraio 1985 in favore di trentasette operai dei quali quindici effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 36 ore settimanali e ventidue da 40 a 28 ore settimanali;

per il periodo dal 1° marzo 1985 al 30 aprile 1985 in favore di trentasei operai dei quali diciotto effettuano orario di lavoro ridotto da 40 a 36 ore settimanali e diciotto da 40 a 32 ore settimanali.

86A5950

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore di ventuno dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, mensa aziendale presso Fiat Iveco, occupati presso lo stabilimento Valle Ufita (Avellino) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore di quindici dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari, mensa aziendale presso Zanussi grandi impianti e Seleco occupati presso lo stabilimento di Vallenoncello (Pordenone) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 29 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore di settantacinque dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Senna Comasco, sede di Senna Comasco (Como), occupati presso lo stabilimento di Senna Comasco (Como) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 aprile 1984 al 1° giugno 1985.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore di settantotto operai e due impiegati dipendenti dalla ditta Cartiere Paolo Marziale S.p.a., con sede legale e stabilimento in Tivoli (Roma), occupati presso lo stabilimento di Tivoli per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali medie per cinque operai, a 20 ore settimanali medie per undici operai e 20 ore settimanali medie per sessantadue operai e due impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1985 al 28 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aspes, Gallarate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria, per il periodo dal 26 marzo 1982 al 26 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

È annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 1983.

86A5992

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore estrattivo operanti nel comune di Cerveteri (Roma), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 è prolungato dal 16 giugno 1985 al 19 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrattivo operanti nel comune di Cerveteri (Roma) è prolungata fino al 18 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrattivo operanti nel comune di Cerveteri (Roma) è prolungata fino al 16 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Notaresco (Teramo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 è prolungato dal 15 agosto 1985 al 17 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Notaresco (Teramo) è prolungata dal 18 novembre 1985 al 15 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno-mobili operanti nel comune di Notaresco (Teramo) è prolungata dal 16 febbraio 1986 al 14 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia) è prolungata fino al 21 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Società Cem. Am. It. di Ferentino (Frosinone) è prolungata fino al 27 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nella provincia di Terni, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 9 novembre 1984 al 7 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 dicembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella provincia di Terni, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 23 giugno 1983 al 21 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nella provincia di Oristano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 30 giugno 1985 al 15 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Molino d'Amario di Atri (Teramo) è prolungata fino al 22 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma è prolungata fino al 16 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 giugno 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti in provincia di Roma è prolungata dal 17 novembre 1985 al 15 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata fino al 31 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata dal 1° agosto 1985 al 26 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti nella provincia di Sassari è prolungata fino all'11 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti nella provincia di Sassari è prolungata fino al 9 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata fino al 31 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata dal 1° febbraio 1985 al 1° maggio 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 5 maggio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone) è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma è prolungata fino al 4 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 settembre 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma è prolungata fino al 23 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cosmetici operanti nel comune di Roma è prolungata dal 28 agosto 1985 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cosmetici operanti nel comune di Roma è prolungata fino al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartotecnico operanti nel comune di Lanuvio (Roma) è prolungata fino al 29 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Gussago (Brescia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 3 settembre 1984 al 5 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Gussago (Brescia) è prolungata dal 6 dicembre 1984 al 3 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata fino al 1° maggio 1984.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata dal 2 maggio 1984 al 28 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata dal 29 ottobre 1984 al 26 aprille 1985.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 dicembre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola Liri (Frosinone) è prolungata dal 27 aprile 1985 al 23 ottobre 1985.

86A5993

Con decreto ministeriale 4 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore gomma operanti in provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari è prolungata dal 1° marzo 1985 al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 maggio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari è prolungata dal 28 agosto 1985 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel Comune di Pomezia (Roma) è prolungata fino al 23 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma) è prolungata dal 24 aprile 1986 al 22 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina) è prolungata fino al 31 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Aprilia (Latina) è prolungata dal 1° novembre 1985 al 29 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 settembre 1982, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone è prolungata fino al 4 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 settembre 1982, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone è prolungata dal 5 settembre 1985 al 3 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1981, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone) è prolungata fino al 18 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 settembre 1981, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone) è prolungata dal 19 giugno 1985 al 15 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 ottobre 1980, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari) è prolungata fino al 17 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 ottobre 1980, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni in maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari) è prolungata dal 18 settembre 1985 al 16 marzo 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° marzo 1981, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore del legno della provincia di Salerno è prolungata fino al 28 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° marzo 1981, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore del legno della provincia di Salerno è prolungata dal 1° marzo 1985 al 30 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata fino al 26 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 maggio 1978, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata dal 27 ottobre 1985 al 24 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 maggio 1984, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Fratterosa (Pesaro) è prolungata fino a 1° settembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 maggio 1984, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Fratterosa (Pesaro) è prolungata dal 2 settembre 1985 al 28 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore leghe in alluminio operanti nella provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato dal 10 agosto 1984 al 14 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 gennaio 1984, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore leghe in alluminio operanti nella provincia di Lucca è prolungata dal 15 novembre 1984 al 12 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° dicembre 1982, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento) è prolungata fino a 23 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° dicembre 1982, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento) è prolungata dal 24 novembre 1985 al 23 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria) è prolungata fino al 1° novembre 1984.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria) è prolungata dal 2 novembre 1984 al 30 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1986, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Montaldo Bormida (Alessandria) è prolungata dal 1° maggio 1985 al 27 ottobre 1985.

86A5951

REGIONE PUGLIA

Cancellazione della ditta vinicola «Stabilimento vinicolo Angelo Varvaglione», in Leporano, dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986.

Il presidente della giunta regionale della Puglia, con nota prot. n. 02/DL/08887 in data 28 luglio 1986, comunica che ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della sanità 23 maggio 1986, la ditta vinicola «Stabilimento vinicolo Angelo Varvaglione» di Leporano (Taranto) viene depennata dalla tabella *B* allegata all'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti.

86A6150

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del terzo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al primo anno del terzo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia, indetto con decreto ministeriale 16 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 22 maggio 1986, avrà luogo in Roma il giorno 11 settembre 1986, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A5891

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 23 gennaio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 modificato parzialmente con successivo decreto del 9 luglio 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Pordenone, nell'ordine appresso indicato:

1) Nardelli Antonio	punti	135,117	su	174
2) Recchia Ezio	»	134,489		»
3) Mazzarella Giuseppe	»	132,621		»
4) Sorge Giuseppe	»	128,842		»
5) Catalano Giovanni	»	127,211		»
6) Galatro Vittorio	»	127,058		»
7) Amico Salvatore	»	126,391		»
8) Russo Alesi Domenico	»	126,223		»
9) Brun Flavio	»	126,170		»
10) Claudione Antonio	»	126,134		»
11) Fabbro Raffaello	»	125,150		»
12) Ciraulo Giorgio	»	123,191		»
13) Sensi Fernando	»	122,367		»
14) Persegati Umberto	»	122,306		»
15) Campagnari Gustavo	»	121,713		»
16) Giraldo Mario	»	121,506		»
17) Scalzo Guido	»	120,757		»
18) Santanera Giuseppe	»	120,685		»
19) Raso Bernardo	»	120,433		»
20) Franco Vincenzo	»	119,810		»
21) Busillo Giovanni	»	119,255		»
22) Rizzo Antonio	punti	118,656	su	174
23) Donato Antonino	»	117,605		»
24) Bafundi Arturo	»	117,498		»
25) Longo Libero Benito	»	117,407		»
26) Rizzo Gerlando	»	117,220		»
27) Patriarca Mario	»	117,020		»
28) Nitti Nicola	»	116,925		»
29) Lo Savio Giovanni	»	116,790		»
30) Quintino Carlo	»	116,232		»
31) Franco Nicolò	»	116,125		»
32) Liotti Francesco	»	115,866		»
33) Coniglione Sebastiano	»	115,461		»
34) Lucchetti Silvio	»	115,181		»
35) Ugolotti Enrico	»	115,100		»
36) Rachele Gregorio	»	114,616		»
37) Tangredi Giuseppe	»	114,450		»
38) Pavonelli Giuseppe	»	113,588		»
39) Brocato Salvatore	»	113,272		»
40) Giacalone Giacomo	»	113,202		»
41) Guerra Francesco S.	»	113,092		»
42) Reggio Umberto	»	112,656		»
43) Barbieri Leonida	»	112,431		»
44) Voi Ivar	»	112,349		»
45) Galvano Michele	»	112,145		»
46) Monea Luigi	»	111,784		»
47) Bonato Giovanni	»	111,303		»
48) Rotondi Albino	»	110,726		»
49) Mantia Vito	»	110,386		»
50) Arcadio Francesco	»	110,648		»
51) Slongo Roberto	»	109,849		»
52) Trinco Franco	»	109,651		»
53) Criscuoli Matteo	»	109,483		»
54) Orefice Antonino	»	109,002		»
55) Asfalto Domenico	»	107,890		»
56) Palma Antonino	»	105,416		»
57) Sarno Mario	»	105,115		»
58) Bigoni Riccardo	»	103,977		»
59) Schiesaro Gianfranco	»	102,843		»
60) Potenza Giuseppe	»	102,615		»
61) Ardissone Carlo	»	102,365		»
62) Spagnuolo Sergio	»	99,805		»
63) Egizy Gianpiero	»	97,976		»
64) Zerillo Salvatore	»	96,978		»
65) Capizzi Vincenzo	»	96,849		»
66) Mogavero Giovanni	»	96,538		»
67) Flora Giuseppe	»	96,191		»
68) Ciocca Orlando	»	79,374		»
69) Ubertazzi Eugenio	»	76,784		»
70) D'Aurico Tito	»	75,250		»
71) Gioia Vincenzo	»	70,124		»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A6123

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi a dieci posti di tecnico laureato in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti presso il dipartimento di matematica di questo Ateneo, per le esigenze funzionali della cattedra di meccanica razionale nel biennio di ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato presso:

Dipartimento di matematica (per le esigenze funzionali della cattedra di meccanica razionale nel biennio di ingegneria) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali o laurea in ingegneria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare.

a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;
i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);
l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;
m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di due lingue straniere; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università n. 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti publici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7) devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipedenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di lire 6.400.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 224

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova scritta: verterà sul seguente argomento: «Statica dei sistemi continui».

Seconda prova scritta: verterà sul seguente argomento: «Dinamica delle strutture».

Prova pratica con relazione scritta: verterà sull'elaborazione ed utilizzo di un programma di calcolo strutturale.

Prova orale: verterà su argomenti di Meccanica razionale con elementi di statica grafica e di teoria della elasticità.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua francese ed inglese.

86A6078

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria), è stata autorizzata a bandire concorsi ad otto posti di tecnico coadiutore in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare due dei suddetti posti presso il centro di calcolo elettronico di questo Ateneo;

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore presso il sottoindicato centro:

Centro di calcolo elettronico . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, numero 910.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, della legge 3 giugno 1970, 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti. Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 213

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

La *prova scritta* verterà su: linguaggi di programmazione con riferimento ai sistemi operativi.

La *prova pratica* con relazione scritta verterà su: messa a punto di procedure e programmi per grandi sistemi.

La *prova orale* verterà su: argomenti delle prove scritte e su tematiche generali di informatica con particolare riferimento a:

1) programmazione e gestione su grandi sistemi di calcolo scientifico (eventualmente anche gestionali);
2) ambiente TP ed architetture di rete;
3) tecniche di trasmissione dati e di interfacciamento.

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnico-scientifici redatti in lingua inglese.

86A6120

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria) è stata autorizzata a bandire concorsi a ventotto posti di tecnico esecutivo in prova presso presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti nell'istituto di clinica dermatologica e venereologica (per esigenze della cattedra raddoppiata di clinca dermosifilopatica);

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico esecutivo presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermatologica e venereologica (per le esigenze della cattedra raddoppiata di clinica dermosifilopatica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, numero 910.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sara effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria, per la registrazione.

Perugia, addì 20 febbraio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 222

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

La *prova pratica* consisterà in prove tecniche di laboratorio annesso all'istituto cui è assegnata la cattedra interessata.

86A6036

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Perugia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, articoli 7 e 8;

Vista la tabella *C* richiamata dall'art. 8 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, dalla quale risulta che questa Università (unica nella regione Umbria) è stata autorizzata a bandire concorsi a otto posti di tecnico coadiutore in prova presso questa Università;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Ritenuto di dover identificare uno dei suddetti posti nell'istituto di biologia generale della facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biologia generale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) sana e robusta costituzione fisica e immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporta l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in vigore, deve essere indirizzata o fatta pervenire a questa Università medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È dichiarata prodotta in tempo utile anche la domanda di ammissione spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio richiesto dal bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; tale dichiarazione deve essere resa comunque;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (indicare il periodo, se prestato, oppure indicare i motivi se esonerato, rinviato, ecc.);

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso, qualora ne ricorrano le condizioni;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i medesimi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determina l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Unitamente alla domanda, o comunque entro lo stesso termine di cui all'art. 3 del presente bando, devono essere documentati, in originale o copia autentica di essi in bollo, i titoli che si intendono presentare per la valutazione.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione giudicatrice, sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Agli stessi la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica con relazione scritta ed una prova orale che comprende anche la conoscenza di una lingua straniera; il tutto come da programma annesso al presente decreto.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto a tale data.

Art. 7.

Entro il primo mese di servizio, il nuovo assunto dovrà presentare i seguenti documenti di rito, in carta legale, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico. Sono dichiarati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio concorsi - Università degli studi di Perugia - Piazza Università, 1, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità sanitaria competente. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attidudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, relativa opzione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche se negativa.

Detti documenti devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 7), devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricezione della comunicazione con cui sono richiesti.

Inoltre, nei certificati relativi alla cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici previsti ai punti 2) e 3) del presente articolo, deve essere annotato che i requisiti di cui trattasi erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti indicati al n. 5) e al n. 7) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata ed in regola con le leggi sul bollo.

L'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, riscontrata all'atto della presentazione, dovrà essere regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria generale e di nomina in prova è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In quest'ultimo caso le prestazioni di servizio rese saranno comunque compensate fino alla data di notifica della ricusazione stessa.

Ai nuovi assunti, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, compete lo stipendio annuo lordo di L. 5.700.000.

Art. 9.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per l'Umbria per la registrazione.

Perugia, addì 20 maggio 1986

Il rettore: DOZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Perugia, addì 10 giugno 1986
Registro n. 7 Istruzione, foglio n. 212

ALLEGATO

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prima prova scritta: verterà su «Argomenti di biologia generale».

Prova pratica con relazione scritta: verterà su «tecniche di microscopia applicata alla biologia ed utilizzazione delle tecniche stesse nel campo degli audiovisivi».

Prova orale: verterà sulla «biologia generale».

Il candidato dovrà, inoltre, dimostrare di saper tradure testi tecnico-scientifici redatti in lingua inglese.

86A6035

Concorso ordinario, per titoli, a sei posti di applicato di segreteria, quarta qualifica funzionale, per l'accesso al ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento agli articoli 10 e 37;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, con particolare riferimento agli articoli 11 e 13;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 663;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, con particolare riferimento agli articoli 47 e 48;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326;

Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604, con particolare riferimento all'art. 15;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 novembre 1984, relativa ai concorsi ordinari, per titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali della quarta qualifica funzionale del personale non docente statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la circolare ministeriale n. 337 dell'8 novembre 1984, prot. n. 4853;

Considerato che a norma dell'art. 10 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, i provveditori agli studi debbono emanare nelle rispettive province i concorsi, per titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale della scuola;

Considerato che ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/74 la competenza ad espletare i predetti concorsi è attribuita all'amministrazione centrale;

Considerato che si è provveduto all'accantonamento dei posti da destinare alle assunzioni per chiamata diretta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Concorso ordinario, per titoli, a posti di applicato di segreteria in prova, quarta qualifica funzionale

È indetto un concorso ordinario, per titoli, a sei posti di applicato di segreteria in prova, quarta qualifica funzionale, nel ruolo nazionale dei conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Art. 2.

Posti liberi e vacanti da mettere a concorso

Sono messi a concorso, dopo aver proceduto all'accantonamento dei posti destinati ai concorsi riservati di cui all'art. 48 della legge n. 312/80, sei posti della carriera esecutiva, quarta qualifica funzionale, corrispondente al 20% di quelli disponibili al 1° ottobre 1983 dopo aver decurtato il numero dei posti corrispondenti alle unità di personale privo della sede di titolarità o in posizione soprannumeraria rispetto all'organico di diritto 1983-84 e che alla data del 20 aprile 1984 risultino nuovamente disponibili per effetto dell'organico di diritto 1984-85.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è ammesso al concorso il personale non insegnante non di ruolo della quarta qualifica funzionale ivi compreso il personale supplente temporaneo che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia raggiunto l'anzianità di almeno due anni di servizio (ventiquattro mesi anche non continuativi; le frazioni di mese si computano in ragione di un mese per ogni trenta giorni) prestato, senza demerito, in posti corrispondenti al ruolo per il quale il concorso viene indetto (quarta qualifica funzionale).

La partecipazione al concorso è estesa anche al personale non docente non di ruolo, ivi compreso il personale supplente temporaneo, che non si trovi in servizio al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e cioè: il personale che alla scadenza del termine della presentazione della domanda risulti incluso nelle graduatorie provinciali per la nomina a non docente non di ruolo in qualifica corrispondente (quarta qualifica) a quella per la quale si concorra e sia in possesso del requisito di due anni di servizio prestato secondo le modalità di cui al precedente comma.

Per la partecipazione al concorso il servizio prestato dal personale non docente comunque assunto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero con mansioni esecutive è valido ai fini del computo del biennio di servizio prescritto, conformemente alle disposizioni dell'art. 15 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

I concorrenti dovranno essere in possesso altresì, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell'art. 12 della legge 16 luglio 1984, n. 326, si prescinde dal limite massimo di età;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici;

e) titolo finale di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono partecipare al concorso:

coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni a carattere transitorio speciale.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta legale conformemente allo schema unito al presente bando (allegato *B*) dovrà essere presentata al Ministero della pubblica amministrazione - Ispettorato istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, per le coniugate va indicato solo il cognome di nascita;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

f) il possesso del titolo di studio prescritto;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;

i) di essere in servizio quale personale non docente non di ruolo, al momento della presentazione della domanda oppure di essere incluso nelle relative graduatorie provinciali per la nomina a personale non docente non di ruolo di cui all'art. 3, comma secondo, del presente bando, ovvero di aver raggiunto un'anzianità di almeno due anni di servizio in qualità di personale non docente secondo le modalità di cui all'art. 3, comma primo, del presente bando.

Al fine di far valere il diritto alle preferenze di cui all'allegato *C* del presente bando, i candidati debbono farne menzione nella domanda stessa.

La domanda dovrà recare la data ed essere sottoscritta dall'aspirante.

La sottoscrizione dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i candidati che siano in servizio è sufficiente il visto del capo dell'istituto di appartenenza.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Per i candidati che si trovino all'estero la firma dovrà essere autenticata dalla competente autorità consolare.

L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata all'ispettorato istruzione artistica.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitata a mano, in quest'ultimo caso l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se presentate all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio scrivente.

I candidati residenti all'estero dovranno inoltrare la domanda entro il termine precisato per il tramite del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali.

A tal fine verrà presa in considerazione la data di accettazione dell'ufficio consolare o diplomatico al quale la domanda dovrà essere presentata.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

a) il titolo di studio;

b) il certificato o i certificati rilasciati dal capo di istituto e comprovanti il servizio quale personale non insegnante non di ruolo che dà titolo alla partecipazione al concorso;

c) il certificato rilasciato dal capo di istituto comprovante la permanenza in servizio al momento della presentazione della domanda quale personale non insegnante non di ruolo;

d) attestato rilasciato dall'ufficio scolastico provinciale di appartenenza dal quale risulti che il candidato alla scadenza del termine della presentazione della domanda al concorso, pur non trovandosi in attività di servizio, è incluso nella graduatoria provinciale per la nomina a non docente non di ruolo in qualifica corrispondente a quella per la quale concorre e sia in possesso del requisito di due anni di servizio prestato secondo le modalità di cui all'art. 3, comma primo, del presente bando.

Affinché possano essere fatti valere debbono essere allegati altresì:

i titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi della annessa tabella (allegato *A*);

i documenti attestanti il diritto alle preferenze in graduatoria a parità di punti, a norma dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato *C*);

non è ammesso far riferimento a documenti e titoli che si trovino agli atti dell'Amministrazione della pubblica istruzione o altra amministrazione.

Qualora i titoli non siano stati inviati unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, dovranno pervenire entro lo stesso termine e con le stesse modalità di trasmissione della domanda.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, i candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentare entro il predetto termine di trenta giorni la domanda di ammissione, possono presentare i documenti attestanti i titoli valutabili nell'ulteriore termine di trenta giorni; detti titoli, tuttavia, debbono essere stati conseguiti entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. La residenza nel territorio estero dovrà essere comprovata mediante apposito documento allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I titoli e i documenti non presentati o prodotti oltre il termine di scadenza non saranno presi in alcuna considerazione, anche se indicati nella domanda.

L'ispettorato per l'istruzione artistica inviterà gli interessati a regolarizzare entro un breve termine la domanda e la documentazione formalmente imperfetta o non in regola con le norme sul bollo.

Art. 6.

Norme sui documenti

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui all'art. 26 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante la citazione degli estremi dell'attestato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti possono essere esibiti, oltre che in originale e in copia notarile, anche in copie ottenute con procedimenti meccanici e fotografici di cui alla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non si terrà conto delle copie non autenticate; le infrazioni al bollo saranno denunciate all'ufficio del registro per le conseguenti sanzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti alla legalizzazione — secondo le modalità indicate nell'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — le firme sugli atti e sui documenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge medesima e precisamente:

le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio, da prodursi agli uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola, sono legalizzate dalla competente autorità scolastica provinciale;

le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti o documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Agli atti e documenti avanti indicati, redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

È sempre in facoltà dell'amministrazione accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso nei confronti di:

a) coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando o la cui domanda sia mancante di talune delle dichiarazioni di cui alle lettere *a), b), c), d), f)* e *h)*, del precedente art. 4, e delle dichiarazioni di cui alla lettera *i)* dello stesso art. 4;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni speciali o a carattere transitorio;

d) coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine stabilito dal presente bando;

e) coloro che non abbiano presentato, nei termini prescritti, il titolo di studio nonché la certificazione relativa al servizio che dà diritto alla partecipazione al concorso ovvero che non abbiano risposto all'invito di provvedere alla regolarizzazione della domanda e della documentazione.

L'esclusione è disposta con decreto motivato del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione è effettuata sulla base della dichiarazione fatta dal candidato nella domanda di ammissione ovvero sulla base di accertamenti esperiti dall'amministrazione.

Decadono dal diritto alla preferenza di cui all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che non abbiano presentato entro il termine prescritto i relativi documenti di cui all'art. 5, terzo comma, del presente bando.

Art. 8.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è costituita secondo le disposizioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione giudicatrice.

La valutazione dei titoli deve essere effettuata secondo le indicazioni della annessa tabella *A*, parte integrante del presente bando.

I periodi dei servizi valutabili sono quelli maturati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso. I titoli di cultura valutabili devono essere posseduti alla stessa data.

Art. 10.

Formazione e pubblicazione della graduatoria

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti dell'ammissione all'impiego.

Le graduatorie sono pubblicate nel Bollettiono ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

I candidati che inclusi nella graduatoria non risulteranno nominati in ruolo per insufficienza dei posti messi a concorso saranno inseriti, con il punteggio da loro conseguito in apposita graduatoria nazionale permanente.

Per effetto dell'espletamento dei successivi concorsi la predetta graduatoria nazionale permanente sarà integrata con l'inclusione dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e aggiornata nel punteggio precedentemente attribuito ai candidati già inseriti. A tal fine, costoro devono, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione, produrre la domanda con gli allegati titoli di cultura e di servizio perché vengano valutati, acquisiti posteriormente all'iscrizione nella graduatoria stessa.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, dovranno far pervenire entro il primo mese dal giorno di effettiva assunzione in servizio e sotto pena di decadenza i seguenti documenti redatti su carta da bello:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, né impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal dirigente la segreteria della procura della Repubblica. Tale documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

e) documento aggiornato a data recente relativo agli obblichi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale e dall'ufficio sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

g) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto ove alla domanda sia stato allegato il certificato attestante il suo possesso.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare soltanto i seguenti documenti redatti in carta bollata:

estratto dell'atto di nascita;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai punti *b), c), d)* ed *f)*, del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella prevista per la presentazione degli stessi.

I certificati di cui alle lettere *b)* e *c)*, del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Qualora la documentazione risultasse incompleta oppure affetta da vizio sanabile il personale assunto sarà invitato, per iscritto, a regolarizzare la stessa entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza.

Art. 12.

Assunzione in servizio e trattamento economico

I vincitori di concorso saranno nominati in prova, in rapporto ai posti messi a concorso e sulla base della graduatoria di merito, entro il 10 settembre successivo alla data di approvazione della graduatoria anche in attesa della registrazione della stessa, presso le istituzioni scolastiche alle quali sono stati assegnati.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

La prestazione di servizio reso fino alla comunicazione scritta di ricusione del visto deve essere comunque compensata.

La prova ha durata semestrale dalla data di effettiva assunzione in servizio. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto formale la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Durante il periodo di prova competerà il trattamento economico relativo alla quarta qualifica funzionale di cui all'art. 46 e seguenti della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le nomine sui posti messi a concorso avranno effetto giuridico ed economico dalla data di effettiva presa di servizio degli interessati.

Art. 13.

Ricorsi

I concorrenti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dal concorso, nelle more della definizione del ricorso stesso sono ammessi condizionatamente al concorso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria di merito.

Avverso la graduatoria di merito, approvata con decreto ministeriale, di cui all'art. 13 del presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 14.

Norme finali e di rinvio

La certificazione del servizio prestato è valida anche se priva di annotazioni di merito, purché non rechi esplicita menzione di eventuali motivi di demerito.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento di concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Il presente bando sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 46

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL RUOLO NAZIONALE DI APPLICATO DI SEGRETERIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA, NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E NELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

A) *Titoli di cultura*

1) Titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso (art. 3, punto 4). Media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori: sufficiente: 6; buono: 7; distinto: 8; ottimo: 9.

Si valuta un solo titolo. All'aspirante che non produce il titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, ma un titolo di studio superiore, sarà attribuito il punteggio corrispondente alla media del sei. Lo stesso punteggio verrà attribuito per i titoli che non fossero espressi in voti o in giudizi.

La valutazione viene rapportata in decimi.

2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, artistica, ovvero, diploma di qualifica rilasciato da istituto professionale di Stato o licenza di scuola tecnica. Si valuta un solo titolo (1).

Valutazione aggiuntiva punti 2.

3) Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità.

Valutazione aggiuntiva punti 1.

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, regioni o altri enti pubblici; o titolo di studio conseguito al termine di un corso di studi, nelle cui materie di insegnamento e prevista la dattilografia. Si valuta un solo attestato (2).

Valutazione aggiuntiva punti 1.

B) *Titoli di servizio*

5) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di segretario, applicato o magazziniere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (3) (4) (5) (6) (7).

Punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

6) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali di Stato, nei convitti nazionali e negli educandati femminili di Stato (3) (4) (5) (6) (7).

Punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a quindici giorni.

7) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (4) (5) (7).

Punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni.

---

(1) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero (art. 6 decreto interministeriale 14 novembre 1977).

(2) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli affari esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della pubblica istruzione per il personale da inviare all'estero.

(3) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(4) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(5) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(6) Il servizio scolastico prestato alle dipendenze degli enti locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole personale non docente viene equiparato a quello prestato nella corrispondente qualifica alle dipendenze delle istituzioni scolastiche e convittuali statali.

(7) Riferimento: art. 14, comma primo, del presente bando.

Avvertenze alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria ed artistica si intendono comprese le scuole materne statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato servizio effettivo.

C) Sono valutabili i periodi di servizio maturati entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e i titoli di cultura posseduti alla stessa data purché nel medesimo termine ne sia stata data idonea documentazione.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(in bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - ROMA

..l... sottoscritt.. (1)
nat... a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via..
n...... c.a.p................ chiede di essere ammess..... al concorso, per titoli, a sei posti di applicato di segreteria nel ruolo nazionale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, quarta qualifica funzionale.

...l... sottoscritt..., a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....; (oppure) non è iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....,

c) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

d) è attualmente in servizio presso: .... in qualità di .... non di ruolo (oppure) di essere incluso nella graduatoria provinciale del Provveditorato di .... degli aspiranti alla nomina di personale non docente non di ruolo per la qualifica di ....;

e) ha maturato un servizio di almeno due anni (ventiquattro mesi) quale personale non docente nella qualifica di .... (4);

f) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... .... conseguito in data .... presso .... di............................ (oppure) dei seguenti titoli professionali... .... (ove richiesto);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..;

h) ha diritto alla preferenza a parità di punti nella graduatoria di merito essendo in possesso dei seguenti titoli....................................... ....,

i) ha prestato i servizi appresso indicati alle dipendenze dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni .... (4); (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

m) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito del ruolo nazionale dei conservatori di musica; accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura o di servizio valutabili ai fini del punteggio (4) ....

Data, ...

Firma .... (3)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale, eventuale numero telefonico:...

Allegati:
1) ....;
2) ....;
3) ....

(1) Indicare il cognome e il nome; le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata secondo i modi stabiliti dal presente bando.

(4) Riferimento: art. 14, comma primo, del presente bando.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Codice	Descrizione
A	Insignito di medaglia al valor militare
B	Mutilato o invalido di guerra ex combattente
C	Mutilato o invalido per fatto di guerra
D	Profugo o rimpatriato
E	Mutilato o invalido per servizio
F	Mutilato o invalido del lavoro
G	Orfano di guerra
H	Orfano di caduto per fatto di guerra
I	Orfano di caduto per servizio
J	Orfano di caduto sul lavoro
K	Ferito in combattimento
L	Insignito di croce di guerra o altra attestazione di merito di guerra o capo famiglia numerosa
M	Figlio di mutilato o di invalido di guerra ex combattente
N	Figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra
P	Figlio di mutilato o di invalido per servizio
Q	Figlio di mutilato o di invalido del lavoro
R	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto di guerra
S	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per fatto di guerra
T	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto per servizio
U	Madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro
V	Ha prestato servizio militare come combattente
W	Ha prestato servizio per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione
X	Coniugato con riguardo al numero di figli
Y	Invalido o mutilato civile
1	Ha prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato

86A5817

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di coadiutore sanitario;

cinque posti di assistente - area funzionale di medicina di cui due di medicina generale, due di laboratorio di analisi, uno di radiologia;

otto posti di assistente - area funzionale di chirurgia di cui due di ostetricia e ginecologia, quattro di anestesia e rianimazione, due di chirurgia generale;

due posti di veterinario collaboratore dell'area funzionale di sanità animale;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di operatore professionale dirigente (direttore didattico);

tre posti di operatore professionale coordinatore (capo-sala);

un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica caposala);

dieci posti di operatore professionale collaboratore (ostetriche);

sette posti di operatore professionale collaboratore (infermieri professionali);

tre posti di operatore professionale collaboratore (vigilatrici d'infanzia);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (tecnici di radiologia);

cinque posti di operatore professionale collaboratore (tecnici di laboratorio di analisi);

due posti di operatore professionale di prima categoria (vigili sanitari);

otto posti di agente tecnico;

un posto di direttore amministrativo capo servizio;

due posti di assistente amministrativo;

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Servizio dipartimentale per la salute mentale:

tre posti di aiuto psichiatra;

sette posti di assistente (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

due posti di psicologo collaboratore (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

tre posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore capo-sala (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

trentasei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

un posto di sociologo collaboratore;

due posti di educatore professionale animatore di comunità (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

tre posti di coadiutore amministrativo (di cui uno riservato ex art. 14, legge regionale n. 1/83);

tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Vairano Scalo (Caserta).

86A6247

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 60, a:

un posto di primario di psichiatria - ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario - area funzionale: primario - disciplina: psichiatria;

un posto di tecnico di laboratorio - ruolo: sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Vimercate (Milano).

86A6173

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso a otto posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

86A6172

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 184 del 9 agosto 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio trasporti pubblici di Napoli: Concorso pubblico, per titoli, per la nomina del direttore generale dell'azienda consorziale.

Ospizio delle vecchie povere di S. Anna in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ausiliario di assistenza.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista dattilografo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, recante: «Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 2 agosto 1986).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 6, comma 3, dove è scritto: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, per le amministrazioni ...», leggasi: «Nell'ipotesi di cui al comma 1, *non viene meno l'obbligo,* per le amministrazioni ...»;

all'art. 8, comma 3, dove è scritto: «... quando il *pensionante* ...», leggasi: «... quando il *pensionato* ...»;

sempre all'art. 8, comma 4, dove è scritto: «... pagamento dei ratei *successivi* ...», leggasi: «... pagamento dei ratei *successori* ...»;

all'art. 17, comma 2, dove è scritto: «La banca *delega*....», leggasi: «La banca *delegata*....».

86A6214

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221